

Dipendente e partita IVA

Focus n. 100 del 26 novembre 2014

a cura di Studio Associato Bortolazzi & Borghesani partner BHR Group



Il Focus In Breve

Dipendente e partita IVA: ecco quando è possibile

I casi in cui i due redditi possono coesistere, i contributi INPS da versare e gli obblighi di comunicazione ai datori di lavoro. Alcune condizioni in cui è possibile avere sia un lavoro dipendente o assimilato che una Partita IVA, percependo quindi una busta paga aziendale ma anche altri redditi derivanti da lavoro autonomo. La scelta di avere un doppio reddito, da dipendente e da autonomo, può derivare ad esempio dalla necessità o dalla volontà di migliorare la propria condizione economica o anche semplicemente dalla possibilità di guadagnare degli extra facendo fruttare una propria passione o un proprio hobby

Lavoro da dipendente e Partita IVA: i casi in cui i due redditi possono coesistere, i contributi INPS da versare e gli obblighi di comunicazione ai datori di lavoro.



Indipendentemente dalle motivazioni è un dato di fatto che negli ultimi tempi è aumentato il numero di partite IVA aperte da lavoratori già in possesso di uno stipendio da lavoro dipendente, ma i dubbi sulla coesistenza delle due tipologie di reddito non sono pochi: dal versamento dei contributi INPS, agli obblighi di comunicazione ai datori di lavoro, al cumulo dei redditi.

Dipendente privato

Un dipendente privato può aprire una partita IVA, come ditta individuale/società o come libero professionista, senza problemi di compatibilità, ovvero può aprire una propria attività mantenendo in essere il proprio lavoro alle dipendenze di un'azienda privata a patto che non vi sia concorrenza tra il lavoro svolto come dipendente e quello a partita IVA, se il contratto lo vieta espressamente. Se non vi è esplicito divieto non vi è alcun problema di coesistenza tra le due attività. In generale non vige alcun obbligo di comunicazione al datore di lavoro, anche se è generalmente conveniente informare l'azienda per non

incorrere in problematiche che potrebbero portare ad un licenziamento per giusta causa. Ricordiamo in merito che l'art. 2105 del Codice Civile prevede l'obbligo di fedeltà del lavoratore di non trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l'imprenditore, né divulgare notizie attinenti all'organizzazione e ai metodi di produzione dell'impresa, o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio. La violazione dell'obbligo di fedeltà costituisce inadempimento contrattuale che dà luogo a responsabilità disciplinare e, nella maggior parte dei casi, integra la giusta causa di licenziamento. Il lavoratore è inoltre tenuto al risarcimento dei danni subiti dal datore di lavoro (Cass. n. 6473/1993).

Versamenti INPS

Per quanto riguarda la contribuzione previdenziale INPS: in caso di lavoratore dipendente a tempo indeterminato full time (ovvero con almeno 26 ore lavorative settimanali) che avvia un'attività d'impresa commerciale, se è possibile qualificare il lavoro in azienda come prevalente sia in termini di tempo che in termini reddituali (reddito annuo come lavoratore dipendente maggiore del reddito derivante dall'attività commerciale), non è necessaria l'iscrizione alla Gestione commercianti dell'INPS né il

versamento di ulteriori contributi. Una volta avviata l'attività l'INPS invierà al lavoratore comunque una comunicazione in merito all'iscrizione del soggetto alla Gestione commercianti, tuttavia sarà sufficiente rispondere spiegando i motivi che prevedono la



cancellazione dell'iscrizione e provando l'esistenza del rapporto di lavoro dipendente allegando una copia dell'ultima busta paga percepita.

nel caso di lavoratore dipendente che avvia un'attività da libero professionista, è previsto l'obbligo di iscriversi alla Gestione separata INPS versando il contributo proporzionale del 18%; in caso di contratto di lavoro a tempo determinato bisogna valutare se complessivamente nel corso dell'anno il periodo trascorso come lavoratore dipendente può essere o meno considerato prevalente rispetto all'attività commerciale esercitata.